



TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. DI PIACENZA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA - AFFILIATA UIS
VIA DEL PONTIERE, 4 - 29121 PIACENZA / TEL. 0523/480292
C.F.91015780330 / P.IVA 01458110333
www.tsnpiacenza.it – segreteria@tsnpiacenza.it

DI SEGUITO GLI ARTICOLI, STRALCIATI DAL VIGENTE STATUTO DI SEZIONE, INERENTI L'ELETTORATO ATTIVO (SOCI VOTANTI) E PASSIVO (CANDIDATI), IL REVISORE DEI CONTI, IL PROBOVIRO, IL RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI E QUELLO DEI TECNICI.

PIACENZA 12/09/2024



IL SEGRETARIO
Giuseppe Graziotti

Giuseppe Graziotti

Art. 12 Elettorato attivo

1. Sono elettori tutti i maggiorenni iscritti volontari alla Sezione da almeno 12 mesi, che non siano esclusi dalle attività per motivi disciplinari e siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione e

Pag. 9 di 29



tesseramento. Possono altresì partecipare con diritto di voto i tesserati UITS presso qualsiasi altra Sezione e associati alla Sezione da almeno 12 mesi.

2. Ad ogni socio spetta un solo voto.
3. In ogni regime commissariale, fermi restando gli altri requisiti, i termini di cui al comma 1 sono ridotti a 90 giorni.

Art. 13 Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:
 - a) alla data delle elezioni siano maggiorenni iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione, in modo continuativo, come specificato al successivo art. 43 comma 4, da almeno 24 mesi immediatamente antecedenti a quello di svolgimento dell'Assemblea.
 - b) abbiano formalizzato la propria candidatura con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima della data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
2. In regime commissariale sono eleggibili alle cariche sociali coloro che, formalizzata la propria candidatura così come indicato al precedente comma 1 lett. b), siano maggiorenni iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione da almeno 90 giorni.
3. La continuità del tesseramento, ai fini dell'elettorato passivo, si acquisisce attraverso il rinnovo dell'iscrizione volontaria e del tesseramento entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. I requisiti dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore unico sono stabiliti al successivo art. 29. Per il Rappresentante degli Atleti e il Rappresentante dei Tecnici si fa riferimento al successivo art. 31.

Art. 29 Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico

1. Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, il controllo amministrativo contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario il controllo amministrativo è affidato al Revisore unico.

Pag. 18 di 29



2. Il Collegio dei Revisori o Revisore unico (d'ora in poi Revisori) sono eletti dall'Assemblea degli iscritti volontari e possono non essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13. Sono eleggibili coloro che abbiano formalizzato la propria candidatura, con allegata copia del documento di identità in corso di validità, mediante comunicazione inviata alla Commissione elettorale, almeno 25 giorni prima dalla data fissata per le elezioni a mezzo raccomandata a mano o spedita con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Per le Sezioni che hanno fino a 999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico deve possedere, fra i requisiti per candidarsi, almeno il diploma di scuola media superiore; per le Sezioni aventi da 1000 a 1999 iscritti, volontari e obbligati, il Revisore unico, per candidarsi, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili; per le Sezioni con oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, almeno un membro titolare, fra gli eletti al Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
3. I Revisori, controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali, previdenziali e statutari, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; effettuano verifiche amministrative e di cassa.
4. I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all'Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo.

Art. 30 Collegio dei Probiviri o Probiviro unico

1. Se la Sezione lo ritenga utile può istituire il Collegio dei Probiviri o il Probiviro unico (d'ora in poi Probiviri). Se la Sezione ha oltre 2000 iscritti, volontari e obbligati, viene istituito il Collegio dei Probiviri formato da tre membri e da un supplente, che sostituisce il componente titolare eventualmente mancante nelle relative sedute. I membri titolari eleggono al loro interno il Presidente. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti e tre i componenti e delibera a maggioranza. In caso contrario viene istituito un solo Probiviro.
2. I Probiviri sono eletti dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di elettorato passivo stabiliti dall'art. 13.
3. I Probiviri esercitano l'azione disciplinare su istanza degli Organi sezionali o dei singoli iscritti volontari; hanno il compito di risolvere eventuali controversie fra gli iscritti volontari alla Sezione e devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza a fatti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza durante il loro mandato.
4. I Probiviri possono emettere un provvedimento di sospensione degli iscritti, adeguatamente motivato, dalle attività sportive e sociali per un periodo non superiore a 90 giorni. I Probiviri possono emettere, altresì, provvedimenti di sospensione cautelare non superiori a 4 mesi con immediato invio degli atti alla Procura Federale.
5. I Probiviri decidono sui ricorsi avverso il diniego di iscrizione da presentarsi entro il termine di 15 giorni dalla notifica del diniego.
6. I Probiviri possono disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri e ascoltare testi, garantendo, comunque, il contraddittorio fra le parti anche disponendone l'audizione personale.
7. I Probiviri adottano i loro provvedimenti sinteticamente motivati in forma scritta e inviati con raccomandata a/r, raccomandata a mano, via fax o con posta elettronica certificata. Hanno i poteri loro riconosciuti dal presente Statuto. Contro le loro decisioni è ammesso ricorso, per vizi di merito e/o legittimità, alla Commissione di disciplina dell'UITS entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
8. I provvedimenti di sospensione dei Probiviri devono essere trasmessi immediatamente all'UITS.
9. Ciascuno dei Probiviri ha l'obbligo di astenersi in ogni situazione nella quale lo stesso, o anche un parente e/o affine di esso, fino al quarto grado, possa avere un interesse di qualsiasi tipo, anche indiretto, in



ordine alla relativa questione; in tali situazioni, laddove il singolo Proboviro non si astenga spontaneamente, il soggetto diretto interessato nella relativa questione può recusare il Proboviro, con richiesta scritta e motivata, indirizzata al Consiglio Direttivo della Sezione, il quale decide in ordine a tale richiesta.

Art. 31 Rappresentante degli Atleti e Rappresentante dei Tecnici

1. La Sezione provvede, ogni quattro anni, all'elezione:
 - a) di un Rappresentante degli Atleti fra gli iscritti volontari maggiorenni tesserati UITS presso la Sezione nella categoria di Tiratore;
 - b) di un Rappresentante dei Tecnici fra gli iscritti volontari maggiorenni, tesserati UITS presso la Sezione che abbiano ottenuto la qualifica UITS di Tecnico sportivo e che risultino iscritti negli appositi albi federali.
2. Possono accedere alla carica di Rappresentante degli Atleti e di Rappresentante dei Tecnici coloro che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente comma 1 e che sono iscritti volontari e tesserati UITS presso la Sezione ai sensi dell'art. 13.
3. I Rappresentanti partecipano alle assemblee degli Organi centrali e periferici dell'UITS sulla base delle norme previste dallo Statuto UITS.
4. I Rappresentanti sono invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione qualora, all'ordine del giorno, vi siano materie di loro competenza.
5. I Rappresentanti degli Atleti e i Rappresentanti dei Tecnici sono eletti dagli iscritti alla Sezione aventi i requisiti di cui al precedente art. 12 ed appartenenti rispettivamente alla categoria di Tiratore e Tecnico sportivo.